

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) FERRANTE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) COTTERLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) DALMARTELLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) CATTALANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore EDOARDO FERRANTE

Seduta del 21/04/2021

FATTO

La parte ricorrente ha rappresentato in sintesi quanto segue: in data 18.09.2019 ha stipulato con l'intermediario resistente un contratto di finanziamento (in atti) da rimborsare mediante la cessione del quinto dello stipendio; in data 30.06.2020 ha estinto anticipatamente detto prestito dopo il pagamento di 8 rate su 60, senza ottenere la restituzione della quota non maturata delle commissioni in relazione alle 52 rate residue; in data 22.10.2020 ha quindi proposto reclamo, senza esito, nei confronti dell'intermediario.

Sul contratto di prestito risultano timbro e firma di un ulteriore soggetto appartenente alla rete distributiva, e precisamente di un agente in attività finanziaria.

Dal conteggio estintivo in atti risulta abbuonato l'importo di Euro 127,50 a titolo di "rimborso commissioni di gestione".

La parte ricorrente domanda la restituzione degli oneri non maturati in conseguenza dell'estinzione anticipata del prestito, per un importo complessivo di Euro 848,80, di cui Euro 2,50 a titolo di "Commissioni accessorie" al netto di Euro 127,50 già rimborsati in sede di estinzione anticipata, Euro 322,40 a titolo di "commissioni finanziarie" ed Euro 523,90 a titolo di "commissioni di mediazione"; il tutto oltre agli interessi legali sulle somme ripetute dalla data del reclamo ed alla rifusione delle spese legali quantificate in Euro 200,00.

Nelle controdeduzioni al ricorso l'intermediario resistente ha rilevato come il finanziamento sia stato estinto dopo il pagamento di 9 rate su un piano di ammortamento che ne prevedeva 60; ha eccepito la natura *up-front* delle commissioni di attivazione e di intermediazione; ha precisato di aver già abbuonato in sede di conteggio estintivo le



commissioni di gestione, secondo il criterio *pro rata temporis*. Ha dunque chiesto il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Parte ricorrente ha fatto valere le proprie pretese presupponendo che al momento dell'estinzione del prestito fossero state pagate 8 rate, residuandone 52; sulla base di ciò ha sviluppato – sin dal reclamo – i propri conteggi. Tale assunto non ha tuttavia riscontro documentale: dalla liberatoria versata in atti dalla medesima parte istante non risulta il numero di rate versate al momento dell'estinzione del rapporto.

Per contro, il piano di ammortamento del prestito allegato al ricorso è in linea con quanto dedotto dall'intermediario nelle proprie controdeduzioni, vale a dire che il finanziamento è stato estinto dopo il pagamento di 9 rate; e tale dato è altresì coerente con quanto risulta dal conteggio estintivo in atti: il rimborso ivi riconosciuto al cliente a titolo di commissioni di gestione è stato quantificato considerando un residuo di 51 rate. Il finanziamento deve dunque intendersi estinto dopo il pagamento di 9 rate e sulla base di tale dato sono sviluppati i conteggi di cui in prosieguo.

Le commissioni e gli oneri di cui parte ricorrente domanda la parziale restituzione, in quanto non maturati a favore dell'intermediario all'atto dell'estinzione anticipata del rapporto, sono le “commissioni di attivazione”, le “commissioni di gestione” e le “provvigioni per l'intermediario del credito”.

Le prime, per come descritte nelle condizioni generali di contratto (art. 4) e nel modulo Secci, vanno qualificate *up-front*: l'attività retribuita è infatti strumentale alla concessione del finanziamento e con questa è destinata ad esaurirsi, non prevedendo la clausola in questione incumbenti od operazioni ulteriori idonee a protrarsi nel tempo.

Le “commissioni di gestione” si riferiscono invece ad attività continuative, destinate ad accompagnare l'intero svolgimento del rapporto, sicché hanno natura ricorrente; ciò che è peraltro pacifico tra le parti, posto che l'importo di euro 127,50 abbuonato da parte resistente in sede di conteggio estintivo corrisponde alla quota non maturata di tale voce calcolata secondo il criterio *pro rata temporis*.

Devono giudicarsi viceversa *up-front* le “provvigioni per l'intermediario del credito”, posto che nel caso di specie remunerano soltanto attività prodromiche alla concessione del finanziamento, ovvero connesse o strumentali ad essa.

Ciò posto, la recente sentenza *Lexitor* della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (11 settembre 2019, C-383/2018, in particolare § 36) ha stabilito il principio secondo cui “l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48”, attuato nell'ordinamento interno con l'art. 125-*sexies* TUB, “deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato [...] include tutti i costi posti a carico del consumatore”. Ne discende la parziale ripetibilità, limitatamente alla quota non maturata a seguito dell'estinzione anticipata del rapporto, tanto dei costi *recurring* quanto dei costi *up-front*.

Inoltre, la recente ABF, Coll. Coord. n. 26525/19, in recepimento della suddetta statuizione della Corte Europea, ha precisato che “il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”; e ancora che “il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la



riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”.

Deve quindi concludersi, in piena adesione ai predetti principi, che le voci di costo aventi natura ricorrente sono da restituire secondo il consolidato criterio *pro rata temporis* elaborato dai Collegi ABF (per tutte ABF, Coll. coord. n. 6167/14; e successivamente nn. 10003/16, 10017/16 e 10035/16), mentre per quelle *up-front* può equitativamente intervenire (art. 1374 c.c.) lo stesso metodo di progressiva riduzione contrattualmente impiegato per il computo degli interessi corrispettivi.

In sintesi, applicati i criteri di cui sopra e tenuto conto dei rimborsi documentati, parte ricorrente ha titolo alla restituzione della somma indicata nella seguente tabella:

Durata del prestito in anni	5	Tasso di interesse annuale	9,19%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	85,00%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	74,02%

rate pagate	9	rate residue	51	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
commissioni di attivazione				372,00	Upfront	74,02%	275,35		275,35
commissioni di gestione				150,00	Recurring	85,00%	127,50	127,50	0,00
provvigioni intermediario del credito				604,50	Upfront	74,02%	447,45		447,45
Totale				1.126,50					722,80

Tale importo non coincide con la somma richiesta da parte istante (Euro 848,80) giacché quest'ultima ha considerato tutte le voci di costo rimborsabili secondo il criterio *pro rata temporis* ed ha sviluppato i propri calcoli presupponendo un residuo di 52 rate anziché 51. Spettano inoltre gli interessi legali dalla data del reclamo, come domandato e come da consolidato orientamento dei Collegi ABF (cfr. ABF, Coll. coord. n. 6167/14, ma prima ancora n. 5304/13). Sempre per orientamento consolidato (cfr. ancora ABF, Coll. coord. n. 6167/14, e prima n. 3498/12), non sussistono nel caso di specie i presupposti per la rifusione delle spese di assistenza legale.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 723,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA